

CAMERA DEI DEPUTATI N. 966

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato **BIANCHI CLERICI**

Modifiche agli articoli 117 e 118 della Costituzione, concernenti le competenze delle Regioni e delle Province in materia di istruzione e di formazione artigiana e professionale

Presentata il 21 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La caratteristica più importante dell'ordinamento regionale italiano è l'attribuzione alle Regioni della potestà legislativa che, spezzando il monopolio legislativo degli organi statali (Parlamento e Governo), conferma la dignità e l'importanza ad esse conferita: non semplici enti di decentramento amministrativo, ma persone giuridiche destinate ad arricchire l'ordinamento giuridico. L'articolo 117 della Costituzione, infatti, attribuisce alle Regioni competenza legislativa nelle materie individuate nel medesimo articolo, al di fuori delle quali resta ferma la competenza generale dello Stato. In tali materie, comunque, la legislazione regionale non ha carattere esclusivo, ma concorre con quella statale, rappresentando uno svolgimento dei « principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato ».

Tra la materie rientranti nella competenza legislativa delle Regioni assumono particolare rilevanza quelle relative al-

l'istruzione artigiana e professionale e all'assistenza scolastica.

L'istruzione artigiana e professionale comprende tutte le attività destinate alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione ed all'orientamento professionale, per qualsiasi attività e per qualsiasi finalità, fatta eccezione per quelle volte al conseguimento di titoli di studio o di diplomi di istruzione secondaria superiore, universitaria o *post* universitaria; l'assistenza scolastica consiste, invece, nell'insieme delle strutture, servizi e attività destinati a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi a favore di alunni di scuole pubbliche o private, l'assolvimento dell'obbligo scolastico e, per gli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

L'intento della presente proposta di legge costituzionale è dunque quello di

ampliare le competenze legislative delle Regioni, attribuendo loro non solo le funzioni in materia di assistenza scolastica, già previste dall'articolo 117 della Costituzione, ma anche quelle inerenti l'intero sistema dell'istruzione, nella prospettiva di una reale riforma federale dello Stato. Inoltre, l'ulteriore obiettivo che si intende perseguire con il provvedimento proposto è quello di prevedere espressamente, all'articolo 118 della Costituzione, l'attribuzione delle funzioni inerenti la formazione artigiana e professionale alle Province, da

esercitare previa delega da parte delle Regioni. Tutto ciò al fine di avviare un vero processo di innovazione della scuola in considerazione dell'insuccesso della gestione condotta a livello regionale nel settore della formazione artigiana e professionale e nella convinzione che l'attribuzione delle competenze in materia alle Province, enti questi più vicini alle diverse realtà locali, assicurerà una maggiore corrispondenza tra le esigenze economiche e imprenditoriali dei vari territori e la formazione garantita.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. All'articolo 117, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: « istruzione artigiana e professionale » sono inserite le seguenti: « , istruzione ».

ART. 2.

1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In particolare, la Regione delega alle Province tutte le funzioni in materia di formazione artigiana e professionale ».

Lire 500 = € 0,26



14PDL0006850